

# REGOLAMENTO DI DISCIPLINA FSGC

VECCHIO TESTO	TESTO NUOVO MODIFICATO
<p><b>TITOLO II</b></p> <p><b>ORGANI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA</b></p> <p><b>Art. 20</b></p> <p><b>(Modalità di svolgimento)</b></p> <p>1. La Commissione d'Appello Federale è convocata dal Segretario della stessa entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e prende visione del ricorso stesso, convoca le parti in causa per il contraddittorio, se richiesto o ritenuto opportuno, dopodiché adotta una propria sentenza definitiva sulla questione in oggetto.</p> <p>2. La sentenza finale può riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente in merito, con divieto peraltro di inasprimento di sanzioni a carico del ricorrente o di interessati al ricorso.</p>	<p><b>TITOLO II</b></p> <p><b>ORGANI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA</b></p> <p><b>Art. 20</b></p> <p><b>(Modalità di svolgimento)</b></p> <p>1. La Commissione d'Appello Federale è convocata dal Segretario della stessa entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e prende visione del ricorso stesso, convoca le parti in causa per il contraddittorio, <del>se richiesto o ritenuto opportuno,</del> dopodiché adotta una propria sentenza definitiva <del>sulla questione in oggetto,</del> <b>limitatamente alle parti della decisione specificatamente impugnate.</b></p> <p>2. La sentenza finale può riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente in merito, <b>con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei</b></p>

**reclamanti o dei soggetti interessati al ricorso.**

**Norma Transitoria.**

Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'art. 20 si applicano ai ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate successivamente alla data della loro entrata in vigore.

Le nuove disposizioni di cui all'art. 20, approvate dal Consiglio Federale nella seduta del 27 luglio 2017 entrano in vigore dal 7 agosto 2017, data della pubblicazione della presente modifica.